

DELIBERAZIONE 16 GIUGNO 2016
310/2016/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO, PRESENTATO DALLA SOCIETÀ ZECCA PREFABBRICATI S.P.A.
NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A, RELATIVO AL POD IT001E71948548

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 giugno 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10, recante "Istituzione del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unità (GAUDÌ) e razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore della produzione di energia elettrica";
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;

- la nota prot. generale dell’Autorità n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. La Zecca Prefabbricati S.p.a. (di seguito: reclamante) ha presentato, in data 17 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 38451 del 24 dicembre 2015), all’Autorità un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando ad Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) la data di decorrenza dell’efficacia del trasferimento della titolarità del POD n. IT001E71948548, nell’ambito dell’*iter* di connessione alla rete di un lotto di due impianti eolici, identificato dal codice pratica T0228126;
2. in data 3 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 3195), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. nell’ambito del suddetto procedimento di trattazione del reclamo, il 28 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 2607 del 29 gennaio 2016), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. con nota del 19 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 5057 del 19 febbraio 2016), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore, richiedendo di essere audito, in contraddittorio, dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 188/2012/E/com;
5. con nota del 24 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 5904 del 26 febbraio 2016), il gestore ha depositato una seconda memoria difensiva;
6. con nota del 14 aprile 2016 (prot. Autorità n. 11011), il responsabile del procedimento ha convocato le parti all’audizione tenutasi a Roma, presso gli Uffici dell’Autorità, in data 28 aprile 2016;
7. con nota del 16 maggio 2016 (prot. Autorità n. 14185 del 16 maggio 2016), il reclamante ha presentato ulteriori repliche agli scritti difensivi del gestore;
8. con nota del 30 maggio 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

9. Le disposizioni dell’Autorità in materia di connessione alla rete elettrica, contenute nell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, recante “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione – TICA”, si limita a regolare la voltura della pratica di connessione (articolo 35 *bis*), non disciplinando la cessione della titolarità di un POD nel corso dell’*iter* di connessione di un impianto di produzione.

QUADRO FATTUALE

10. In data 5 luglio 2012, il reclamante e Bienergia S.r.l. comunicavano al gestore il trasferimento della titolarità della pratica di connessione alla rete di due impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica identificata dal codice T0228126, dalla Zecca Prefabbricati S.p.a., in qualità di soggetto cedente, a Bienergia S.r.l. in qualità di soggetto cessionario;
11. in data 23 luglio 2012, il gestore, avendo positivamente verificato l'esistenza dei presupposti per l'accettazione della suddetta voltura della pratica di connessione, inviava, quindi, al nuovo titolare, Bienergia S.r.l., il preventivo di connessione;
12. in data 26 luglio 2012, il reclamante stipulava un accordo con Bienergia S.r.l. in base al quale, ferma restando la titolarità della suddetta pratica di connessione in capo a Bienergia S.r.l., il POD relativo ad uno dei due impianti di produzione (POD n. IT001E71948548) rimaneva di proprietà del reclamante, mentre l'altro POD (n. IT001E71948542) veniva intestato a Bienergia S.r.l.;
13. in data 4 dicembre 2012, il reclamante provvedeva a registrare, sull'Anagrafica Unica degli Impianti di produzione e delle relative unità (di seguito: GAUDÌ), gestito da Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a., l'assegnazione a proprio nome del POD n. IT001E71948548;
14. in data 6 dicembre 2012, Bienergia S.r.l., in qualità di titolare della pratica di connessione T0228126, comunicava al gestore l'assegnazione del POD n. IT001E71948548 a favore del reclamante;
15. con nota del 23 giugno 2015, il reclamante chiedeva al gestore di confermare che la registrazione effettuata sul sistema GAUDÌ in data 4 dicembre 2012 potesse ritenersi *“misura idonea e sufficiente a rendere noto a codesto Spettabile Gestore di rete la titolarità da parte della scrivente Società del codice POD IT001E71948548...”*;
16. con nota del 10 luglio 2015, il gestore riscontrava la richiesta del reclamante, comunicando che *“in data 06/12/2012, nostro protocollo Enel-DIS-06/12/2012-2146184, è pervenuta la comunicazione di voltura per il POD IT001E71948548 e lo stesso, come da vostra richiesta è stato intestato a Zecca Prefabbricati S.p.a.”*;
17. con nota del 22 ottobre 2015, il reclamante chiedeva nuovamente al gestore di confermare che, ferma restando la data della comunicazione del 6 dicembre 2012, l'assegnazione in proprio favore, da parte di Bienergia S.r.l., del POD n. IT001E71948548, potesse ritenersi efficace dal 26 luglio 2012, data in cui il reclamante e Bienergia S.r.l. avevano stipulato l'accordo per l'assegnazione del medesimo POD;
18. con nota del 20 novembre 2015, il gestore si limitava a *“ribadire quanto già rappresentato”* nella nota del 10 luglio 2015.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

19. Il reclamante afferma che il cambio di intestazione del POD n. IT001E71948548 è avvenuto il 26 luglio 2012, ossia al momento dell'accordo stipulato con Bienergia S.r.l. e che di ciò il gestore è stato informato con le sopraccitate comunicazioni del 4 e del 6 dicembre 2012;
20. il reclamante, sostiene, inoltre, che l'assegnazione in proprio favore del POD n. IT001E71948548 sia avvenuta "*anche per silenzio-assenso del gestore*", a seguito della comunicazione inviata gli il 6 dicembre 2012. Afferma, pertanto, il reclamante che "*gli effetti del perfezionamento del subentro nella titolarità del POD devono necessariamente retroagire al momento dell'acquisizione della titolarità del codice POD*", ovvero alla data del 26 luglio 2012; in caso contrario si assisterebbe infatti ad un ingiustificato disallineamento tra titolare dell'impianto di produzione e titolare del POD;
21. in via subordinata, il reclamante afferma che l'assegnazione del POD a proprio favore deve considerarsi perfezionata il 4 dicembre 2012, data della registrazione su GAUDÌ. Al riguardo il reclamante fa presente che nessuna previsione normativa impone di comunicare al gestore, con specifiche modalità, l'avvenuta registrazione e, pertanto, la registrazione effettuata su GAUDÌ sarebbe del tutto idonea e sufficiente a rendere noto al gestore l'assegnazione a proprio favore del POD n. IT001E71948548;
22. in conclusione, il reclamante chiede all'Autorità di confermare che l'assegnazione a proprio favore del POD n. IT001E71948548, è efficace dal 26 luglio 2012, ovvero, in subordine, dal 4 dicembre 2012.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

23. Il gestore, sia nelle proprie memorie depositate nel corso del presente procedimento, che nel corso dell'audizione tenutasi il 28 aprile 2016, ha affermato che la fattispecie *de qua* si inquadra nell'ambito applicativo di cui all'articolo 1406 del codice civile, disciplinante la cessione di contratto.
Afferma a tale proposito il gestore che, "*per il perfezionamento della voltura è necessaria da parte del contraente ceduto la verifica della sussistenza dei presupposti per il cambio di titolarità della pratica; se tale verifica ha esito positivo, ED acconsente alla voltura, anche senza atto di assenso formale. Infatti in moltissimi casi l'accettazione della voltura da parte di ED si manifesta per facta concludentia mediante l'interlocuzione tra il gestore di rete ed il nuovo titolare*". Il gestore sostiene, inoltre, che "*non è quindi giuridicamente accettabile quanto affermato dalla reclamante e cioè che è sufficiente per rendere noto a ED il semplice inserimento in Gaudì del nominativo del nuovo titolare, oppure la comunicazione del contratto di cessione tra cedente e cessionario comunicazione che peraltro nel caso in esame è stata effettuata solo il 6 dicembre 2012*" e, infine, che "*per il trasferimento della titolarità di una pratica di connessione è necessario che il cedente ed il cessionario comunichino al gestore di rete tale volontà ed il*

cessionario trasmetta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

24. Oggetto del reclamo in questione è l'individuazione della data a decorrere dalla quale il POD n. IT001E71948548 è da ritenersi assegnato all'impianto del reclamante. La presente controversia, in altri termini, non riguarda la titolarità della pratica di connessione T0228126 e i relativi rapporti contrattuali, quali, ad esempio, il contratto per la connessione dell'impianto di produzione da fonte rinnovabile alla rete di distribuzione elettrica; ed infatti, anche dopo l'avvenuta assegnazione del POD al reclamante, tali rapporti contrattuali, incluso quello afferente al contratto di connessione alla rete di distribuzione, sono rimasti costantemente, e senza soluzione di continuità, nella titolarità di Bienergia S.r.l.;
25. sempre ai fini della corretta individuazione dell'oggetto della controversia, si rileva, inoltre, che l'articolo 1, comma 1, lettera hh), del TICA, definisce il “*richiedente*” come il “*soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica*”; è quindi il richiedente, nonché titolare della pratica di connessione, che instaura e mantiene i rapporti di tipo contrattuale con il gestore nel corso dell'*iter* di connessione propedeutico all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
26. nella fattispecie, con l'accordo del 26 luglio 2012, stipulato tra il reclamante e Bienergia S.r.l., non è dunque stato trasferito alcuno dei rapporti contrattuali esistenti tra Bienergia S.r.l. e il gestore;
27. ed invero, durante l'*iter* di connessione degli impianti, non essendo ancora “attivi” i POD , ad essi non potevano neppure essere associati i contratti di trasporto, di dispacciamento e di vendita di energia elettrica;
28. ciò perché l'ottenimento della titolarità del POD, da parte del reclamante, consente a quest'ultimo di stipulare, successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione, i contratti necessari ad immettere e prelevare energia elettrica dalla rete di distribuzione;
29. alla luce delle esposte coordinate regolatorie e della effettuata ricostruzione delle fasi che precedono l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, non si ravvisano ragioni ostative a che l'efficacia della assegnazione del POD n. IT001E71948548 al reclamante possa decorrere dal 26 luglio 2012, data in cui il reclamante e Bienergia S.r.l. - titolare della pratica di connessione T0228126 - hanno sottoscritto l'accordo di assegnazione di uno dei due POD afferenti la suddetta pratica di connessione;
30. lo stesso gestore, del resto, ha confermato di aver prestato il proprio consenso all'assegnazione del POD n. IT001E71948548 al reclamante

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Zecca Prefabbricati S.p.a. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., accertando che l'assegnazione del POD n. IT001E71948548 a Zecca Prefabbricati S.p.a. è efficace a decorrere dal 26 luglio 2012;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni